Fabrizio Paini **Notaio**

Via Caterina Medici n. 3 - 27043 Broni (Pv) T. 0385/56116 - E. studio@notaiopaini.com

N. 1006/680 di Repertorio	
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE	
(FEDERAZIONE SPORTIVA)	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il giorno ventidue settembre duemilasedici.	
22 settembre 2016	
In Broni, nel mio studio in via Caterina Medici n. 3.	REGISTRATO a Pavia
Avanti a me dott. Fabrizio Paini, notaio in Broni, iscritto	in data 30/09/2016 al n. 14722
presso il collegio notarile di Pavia, sono personalmente	serie 1T
comparsi i signori:	con Euro 245,00
TOMASINI Marco, nato a Tradate (VA) il 17 ottobre 1987,	
residente a Solbiate Olona (VA), via IV Novembre n. 91,	
codice fiscale TMS MRC 87R17 L319W, cittadino italiano;	
CAVALIERI Riccardo, nato a Milano (MI) il 13 ottobre 1972,	
residente a Gudo Visconti (MI), via Ungaretti n. 13/15,	
codice fiscale CVL RCR 72R13 F205X, cittadino italiano;	
GARUTI Alessandro, nato a Milano il 28 gennaio 1979,	
residente ad Albairate (MI), via Sant'Ambrogio n. 3, codice	
fiscale GRT LSN 79A28 F205X, cittadino italiano.	
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio	
sono certo, stipulano e convengono quanto segue.	
Articolo 1	
Tra i comparenti è costituita una associazione senza scopo	
di lucro denominata:	
 "FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING CHEERDANCE SPORTIVO"	

sigla "F.I.C.C.S."	
Articolo 2	
L'associazione ha sede legale in comune di Gudo Viscon	ti
(MI), via Ungaretti n. 13/15 e ha lo scopo di promuover	e,
organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in og	ni
fascia di età e di popolazione, il Cheerleading in ogni s	ua
forma e manifestazione, nel rispetto dei princi	pi
costituzionali e della legislazione vigente ed in armon	ia
con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpi	СО
Nazionale Italiano (di seguito <i>CONI</i>), del Comitato Italia	no
Paralimpico (di seguito <i>CIP</i>), del Comitato Olimpi	СО
Interazionale (di seguito <i>CIO</i>) e del Comitato Paralimpi	co
Internazionale (di seguito <i>IPC</i>).	
Articolo 3	
L'associazione è regolata dallo statuto che le parti	mi
consegnano e che viene allegato al presente atto sotto	la
lettera "A", nel quale, ai sensi dell'articolo 16 del codi	се
civile, sono determinati:	
- il patrimonio dell'associazione;	
- lo scopo dell'associazione;	
- le condizioni di ammissione degli associati/affiliati e	i
loro diritti ed obblighi.	
Articolo 4	
Gli organi dell'associazione sono:	
Organi centrali	

- l'Assemblea Nazionale Generale;	
- il Consiglio Federale;	
- il Presidente Federale;	
- la Giunta Esecutiva;	
- la Segreteria Generale;	
- il Collegio dei Revisori dei Conti.	
Il primo Consiglio Federale sarà composto come segue:	
TOMASINI Marco, già generalizzato, (PRESIDENTE);	
CAVALIERI Riccardo, già generalizzato, (VICE-PRESIDENTE);	
GARUTI Alessandro, già generalizzato, (CONSIGLIERE).	
Organi periferici	
- i delegati Regionali	
- l'Assemblea dei Delegati Regionali.	
Organi di giustizia	
- il Procuratore Federale;	
- il Giudice Sportivo;	
- la Commissione Sportiva;	
- la Commissione d'Appello Federale.	
Strutture di Federcheer	
- le Commissioni Nazionali Permanenti (la Commissione	
nazionale Atleti, la Commissione nazionale Paralimpica, la	
Commissione nazionale Tecnici, la Commissione nazionale	
Dirigenti, la Commissione nazionale Giudici);	
- le Commissioni temporanee instituite dal Consiglio	
Federale.	

Articolo 5	
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.	
Articolo 6	
La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far	
parte della associazione verrà determinata da delibera del	
Consiglio Federale.	
Articolo 7	
I comparenti autorizzano il Presidente dell'associazione a	
compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale	
riconoscimento dell'associazione presso le Autorità	
competenti.	
Lo stesso è altresì autorizzato ad apportare al presente	
atto e all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero	
richieste dagli uffici.	
Le spese del presente atto si convengono a carico	
dell'associazione.	
Di quest'atto io notaio ho dato lettura, unitamente a quanto	
allegato, ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo	
sottoscrivono alle ore 16,30 (sedici virgola trenta).	
Consta il presente atto di tre fogli di carta formato A4,	
scritti in parte da persona di mia fiducia con strumenti	
informatici ed in parte da me notaio, per un totale di	

quattro facciate intere e sin qui della quinta.	
F.TO TOMASINI MARCO	
F.TO RICCARDO CAVALIERI	
F.TO GARUTI ALESSANDRO	
F.TO FABRIZIO PAINI	

ALLEGATO "A" al Rep. n. 1006/680

STATUTO

FEDERCHEER

FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING CHEERDANCE SPORTIVO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI

Articolo 1

15/2004.

Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana Cheerleading Cheerdance	
Sportivo (di seguito <i>Federcheer, sigla F.I.C.C.S.</i>) è	
un'Associazione senza fini di lucro costituita allo scopo di	
promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare in	
Italia, in ogni fascia di età e di popolazione, il	
Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione, nel	
rispetto dei principi costituzionali e della legislazione	
vigente ed in armonia con gli indirizzi e con le direttive	
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito <i>CONI</i>),	
del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito <i>CIP</i>), del	
Comitato Olimpico Interazionale (di seguito <i>CIO</i>) e del	
Comitato Paralimpico Internazionale (di seguito <i>IPC</i>).	
Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ai	
sensi e per gli effetti del D.P.R. 361/2000 e del D.lgs. n.	

Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente

statuto e dai Regolamenti Federali. Federcheer è costituita dalle società ed associazioni sportive, dilettantistiche e non, società ed enti ad essa affiliate (di seguito chiamate Società) che operano senza finì di lucro nel campo del Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione e con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti federali, nonché ai sensi delle disposizioni statutarie del CONI-CIP, dai suoi fondatori o da singoli tesserati che si siano particolarmente distinti nella pratica e diffusione nazionale ed internazionale dal Cheerleading. 3. Federcheer, svolge attività sportiva nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO-ICP e del CONI-CIP. Al Federcheer è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa a di gestione sotto la vigilanza dal CONI-CIP. Federcheer si propone come l'unico organismo legittimato a disciplinare in Italia il Cheerleading e Cheerdance in ogni sua forma e manifestazione ed anche nelle sue forme derivate, e come esclusivo rappresentante per l'Italia nel settore, in campo nazionale ed internazionale. Federcheer aderisce alla federazione internazionale ed europea di riferimento del Cheerleading, ed a tutte le

manifestazione in Italia.	
11. Federcheer sovrintende, cura e regolamenta la pratica	
del Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione, per ogni	
tipo di gara o manifestazione, individuale, di squadra e/o	
gruppo:	
• Cheerleading	
• Cheerdance	
• Ogni nuova forma di Cheerleading e Cheerdance	
codificata e non, in ogni ambiente indoor, outdoor, su	
terra, sabbia, acqua o aria.	
• Ai vincitori dei campionati organizzati dalla	
federazione su scala nazionale, regionale, provinciale	
o con atri riferimenti geografici, Federcheer assegna	
il titolo ufficiale ai campioni di ogni categoria,	
classe e specialità nelle varie discipline.	
Federcheer, persegue l'obiettivo dell'unificazione in Itala,	
sotto la propria egida, di tutte le discipline del	
Cheerleading e del Cheerdance in ogni sua forma e	
manifestazione. Per tale ragione, Federcheer si propone di	
aderire ad ogni eventuale altra organizzazione sportiva	
sovranazionale che abbia finalità affini alle proprie,	
sempreché i relativi ordinamenti non risultino in contrasto	
con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del	
CIO-ICP e del CONI-CIP.	
Federcheer ha il come obbiettivo lo sviluppo dell'attività	

agonistica, la preparazione degli atleti, la formazione di	
tecnici sportivi e dei giudici e l'approntamento dei mezzi	
necessari per la partecipazione alle competizioni Nazionali	
ed Internazionali;	
12. Par il raggiungimento dei suoi scopi Federcheer può:	
a) Promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica	
di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e	
pubblicazioni varie;	
b) Promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente	
che mediante sovvenzioni, corsi dì formazione tecnica anche	
in forma audiovisiva;	
c) Aderire ad enti, associazioni, organismi privati o	
pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali,	
affini complementari ai propri;	
d) Disciplinare, promuovere ed attuare programmi per la	
formazione sportiva e l'aggiornamento tecnico, propagandare	
e curare tutte le attività relative al Cheerleading e al	
Cheerdance e le forme ad esse correlate;	
e) Costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio	
di attività	
economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto del	
principio dell'assenza del fine di lucro e purché in via non	
prevalente e meramente accessoria rispetto all'attività	
principale;	
ı	

f) Svolgere qualunque altra attività connessa o affine a	
quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e	
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
immobiliare, mobiliare, commerciale, e finanziaria	
necessaria o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti	
ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel	
rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro.	
g) Cedere diritti televisivi, diritti di immagine e spazi	
pubblicitari e svolgere attività commerciali strumentali	
alla promozione del Cheerleading in ogni sua forma e	
manifestazione;	
<pre>h) Incentivare - ovvero assumere in via diretta - la</pre>	
costruzione e la gestione di impianti sportivi idonei alla	
pratica del	
Cheerleading in ogni tua forma e manifestazione;	
i) Organizzare eventi sportivi, sia a carattere	
agonistico che amatoriale in tutto il territorio italiano;	
j) Sostenere le società affiliate nel perseguimento delle	
finalità federali, riconoscendone e valorizzandone la	
funzione sociale;	
k) Recepire ed attuare le misure di prevenzione e	
repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le	
naturali prestazioni fisiche degli atleti nella attività	
sportiva, in conformità a quanto stabilito dagli organi	
competenti.	

Articolo 2	
Durata e sede	
1. Federcheer ha una durata illimitata ed ha sede a Gudo	
Visconti (MI) in Via G. Ungaretti, 13/15, cap 20088. Il	
cambio sede non comporterà il cambio dello statuto e potrà	
essere fatto su decisione a maggioranza della giunta	
esecutiva.	
Articolo 3	
Compiti e funzioni	
1. Federcheer svolge nel territorio nazionale e sul piano	
internazionale ogni attività connessa, direttamente o	
indirettamente, alla promozione, organizzazione,	
regolamentazione e sviluppo del Cheerleading in ogni sua	
forma e manifestazione, ivi inclusa la partecipazione a	
competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli	
atleti e dei tecnici.	
2. Al fine di cui i precedenti comma, Federcheer esercita	
in particolare le seguenti funzioni:	
a) La cura delle relazioni sportive internazionali;	
b) La disciplina sportiva e la gestione	
tecnico-organizzativa ed economica delle rappresentative	
nazionali;	
c) L'attività di garanzia, con particolare riferimento	
alla giustizia sportiva e agli ufficiali di gara; d) La disciplina e la fissazione degli obiettivi	
d) La disciplina e la fissazione degli obiettivi	

programmatici dell'attività tecnica, giovanile e scolastica;	
e) La tutela medico-sportiva e la prevenzione e	
repressione del l'uso di sostanze o di metodi che alterano	
le naturali	
prestazioni fisiche degli atleti;	
f) La disciplina dell'affiliazione al Federcheer di	
società e associazioni sportive nonché la disciplina del	
tesseramento delle	
parsone fisiche;	
Inoltre Federcheer:	
g) Detta i criteri per il riconoscimento delle specialità	
sportive organizzate e disciplinate dal Federcheer	
h) Detta le regole del Cheerleading e del Cheerdance in	
ogni sua forma e manifestazione, tenuto conto delle varie	
specialità sportive che fanno parte del movimento	
Cheerleading, in aderenza alle norme delle varie Federazioni	
Internazionali;	
i) Definisce l'ordinamento dei campionati federali, i	
criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione	
dei risultati;	
j) Assegna il titolo di Campione Italiano Assoluto nei	
vari settori e per le varie specialità e ratifica gli	
accessi, le promozioni e i passaggi tra le varie categorie	
sportive degli atleti e dei tecnici;	
k) Presiede direttamente alla formazione delle	

rappresentative nazionali e ne fissa il programma di gare	
internazionali, nel rispetto dei calendari già predisposti	
dalle federazioni internazionali cui è affiliata.	
l) Promuove attività ludiche, ricreative ed agonistiche -	
promoziona il Cheerleading ed il Cheerdance in ogni sua	
forma e manifestazione, di formazione ed aggiornamento	
tecnico, anche in collaborazione con gli Enti, pubblici e	
privati, nonché con	
Autorità Statali, Enti Locali interessate a tali attività,	
tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.	
3. L'attività sportiva si articola attraverso settori	
agonistici, pre-agonistici e promozionali, nonché giovanili	
e scolastici, sulla base dei criteri distintivi stabiliti	
dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello Stato,	
con le norme e direttive del CONI-CIP e con gli ordinamenti	
sportivi internazionali cui Federcheer aderisce e fa	
riferimento, garantendo un costante equilibrio di diritti e	
doveri tra i suddetti settori di attività sportiva, nonché	
tra le diverse categorie nell'ambito degli stessi.	
TITOLO II	
I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE	
CAPO I - GLI AFFILIATI	
Articolo 4	
Soggetti affiliati	
1. Per entrare a far parte di Federcheer le società ed	
201 Onclaid a fai parte ai reactoneer to bocteta ea	

associazioni sportive devono presentare domanda di	
affiliazione nei termini e secondo le modalità stabiliti	
dalle norme federali vigenti, provvedendo al pagamento della	
relativa quota nella misura annualmente fissata dal	
Consiglio Federale.	
2. La domanda di affiliazione deve essere presentata	
secondo le modalità e procedure previste nel regolamento	
federale.	
3. Sulle richieste di affiliazione è competente a	
decidere il Consiglio Federale.	
4. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni	
Sportive e Associazioni Polisportive avviene ad opera del	
Consiglio Federale di Federcheer.	
Articolo 5	
Requisiti per l'affiliazione	
1. Le società ed associazioni sportive possono essere	
affiliate purché:	
a) Prevedano, negli statuti, l'obbligo di conformarsi	
alle norme ed alle direttive del CONI-CIP, nonché allo	
Statuto ed al regolamento della Federazione;	
b) Svolgano la loro attività senza fine di lucro;	
b) Svolgano la loro attività senza fine di lucro; c) Riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare	
c) Riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare	
c) Riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare di Federcheer;	

e) Osservino il principio dalla separazione dei poteri	
fra organi direttivi e organi disciplinari;	
f) I loro Statuti e regolamenti siano inspirati al	
principio democratico e di pari opportunità;	
g) Paghino le quote di affiliazione e rinnovo della	
affiliazione e le quote di tesseramento secondo le modalità	
e termini stabiliti dal Consiglio Federale;	
h) Gli statuti delle Società devono essere redatti in	
osservanza alle prescrizioni di cui all'Articolo della L.	
n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.	
2. Gli statuti e le deliberazioni e modifiche allo	
statuto, da sottoporre al Consiglio Federale per la relativa	
approvazione, devono essere trasmesse alla Federazione entro	
il termine di 30 giorni dalla data della relativa	
approvazione.	
Articolo 6	
Doveri degli affiliati	
1. Gli affiliati, sono tenuti ad osservare ed a far	
osservare ai propri dirigenti, soci od associati, tesserati	
da Federcheer, le norme contenute nel presente Statuto e nei	
regolamenti federali ed a rispettare e far rispettare le	
deliberazioni e le decisioni	
adottate dagli organi, centrali e periferici, della stessa	
nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché ad	
adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le	

norme e le deliberazioni federali.	
2. Gli affiliati devono esercitare la loro attività con	
lealtà e correttezza, osservando i principi, le norme e le	
consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare,	
educativa, sociale e culturale dello sport.	
3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione di	
Federcheer gli atleti selezionati per far parte delle	
rappresentative	
nazionali italiane.	
Articolo 7	
Diritti degli affiliati	
1. Gli affiliati hanno diritto:	
a) Di partecipare alle Assemblee secondo le norme	
statutarie e regolamentari;	
b) Di partecipare all'attività agonistica ufficiale,	
nazionale o internazionale, secondo quanto previsto dai	
regolamenti federali prendendo parte alle gare di campionato	
organizzate o autorizzate da Federcheer ed alle gare	
internazionali organizzate o comunque approvate dalle	
federazioni internazionali cui Federcheer è affiliata o è da	
queste riconosciuta;	
c) Di organizzare manifestazioni di Cheerleading in	
conformità delle disposizioni dettate dai componenti organi	
federali e dagli organismi internazionali;	
2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e	
	1

Periferiche di Federcheer, gli affiliati che rivestano tale	
qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di	
celebrazione dell'Assemblea e che non abbiamo pendenze	
economiche o giuridiche con la federazione.	
Articolo 8	
Rinnovo dell'affiliazione	
1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa	
decorrenze ed il suo termine finale sono stabiliti dal	
regolamento federale.	
2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo	
dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal	
regolamento federale.	
3. Articolo 9	
Cause di cessazione dell'affiliazione	
1. Gli affiliati cessano di far parte di Federcheer nei	
seguenti casi:	
a) Per recesso scritto;	
b) A seguito di provvedimento emesso dall'Autorità	
giudiziaria che ne disponga la cessazione dell'attività;	
c) Per radiazione, inflitta dai competenti organi di	
giustizia a seguito di gravi infrazioni alle norme federali;	
d) Per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale entro i	
termini previsti dalle norme federali vigenti;	
e) Per revoca dell'affiliazione, deliberata dal Consiglio	
Federale;	

2. La cessazione di appartenenza a Federcheer comporta la	
perdita di ogni diritto nei confronti della stessa. La	
cessazione non esime comunque l'affiliato dall'adempimento	
degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento delle	
obbligazioni e dei debiti assunti nei confronti di	
Federcheer o di altri soggetti affilati o tesserati nel del	
periodo di affiliazione.	
3. I componenti del Consiglio Direttivo o del diverso	
organo di amministrazione in carica all'atto della	
cessazione, in qualità di affiliato, sono personalmente e	
illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale,	
dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente	
comma.	
4. I predetti non possono assumere incarichi o ricoprire	
cariche dirigenziali all'interno di altre Società,	
associazioni o organismi sportivi fino all'integrale	
soddisfacimento degli obblighi in questione. In caso	
contrario, il Consiglio Federale di Federcheer può	
respingere o revocare l'affiliazione della nuova società che	
li abbia nominati.	
CAPO II -I TESSERATI	
Articolo 10	
Soggetti tesserati	
1. Possono entrare a far parte di Federcheer, previo	
tesseramento ed approvazione del consiglio federale:	

a) Gli atleti;	
b) I tecnici;	
c) I dirigenti federali;	
d) I dirigenti ed i soci delle Società;	
e) Gli ufficiali di gara;	
f) I medici ed i collaboratori sanitari, federali e	
sociali;	
2. Le persone predette entrano a far parte di Federcheer	
all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento,	
da	
effettuarsi nei termini e secondo le modalità stabiliti dal	
regolamento federale.	
3. Gli atleti ed i dirigenti e soci degli affiliati	
entrano a far parte di Federcheer all'atto dell'accoglimento	
della richiesta di	
tesseramento nominativamente avanzata dalla rispettiva	
Associazione di appartenenza, secondo le procedure previste	
dai	
regolamenti federali. Il tesseramento dei soggetti	
sopraindicati è subordinato all'accoglimento della domanda	
di affiliazione	
della Società di appartenenza.	
4. I dirigenti federali entrano a far parte di Federcheer	
all'atto della loro elezione o nomina senza che questi	
necessitino di far parte di alcuna Società affiliata.	

5. I tecnici, gli affiliati di gara, i medici ed i	
collaboratori sanitari entrano a far parte di Federcheer	
all'atto del loro	
inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali	
senza che questi necessitino di far parte di alcuna Società	
affiliata.	
I percorsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di	
tecnici o di ufficiali di gara e par il conseguente	
inquadramento sono stabiliti dal Regolamento federale.	
6. Il Presidente onorario ed i soci d'onore, individuati	
tra coloro che hanno conseguito particolari meriti o	
benemerenze nel campo del Cheerleading e del Cheerdance,	
entrano a far parte di Federcheer all'atto della loro	
proclamazione da parte dell'Assemblea senza che questi	
necessitino di far parte di alcuna Società affiliata e senza	
il pagamento di quota alcuna. I soci fondatori di	
Federcheer, saranno automaticamente nominati soci d'onore	
della federazione.	
7. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento	
sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con	
dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai	
procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle	
sanzioni irrogate nei loro confronti.	
Articolo 11	
Doveri dei tesserati	

1. I tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo, soro	
tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dal	
presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad	
osservare i principi e i regolamenti della Federazione.	
Essi devono, inoltre, attenersi al Codice di Comportamento	
Sportivo emanato dal CONI-CIP.	
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative	
nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a	
mettersi a disposizione di Federcheer per onorare il ruolo	
rappresentativo ad essi conferito.	
Articolo 12	
Diritti dei tesserati	
1. I tesserati hanno il diritto:	
a) Di partecipare all'attività federale per il tramite dei	
rispettivi affiliati o attraverso il ruolo federale di	
appartenenza;	
b) Di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti,	
alle cariche federali, centrali e periferiche;	
2. Hanno diritto di voto per l'elezione, nelle Assemblee	
di categoria purché in regola con i requisiti	
Articolo 13	
Durata e cessazione	
1. La validità del tesseramento, la sua durata, la	
relativa decorrenza ed il suo termine finale saranno	
stabiliti dal regolamento federale.	

2.	Le procedure per il tesseramento e per il suo rinnovo	
son	o disciplinate dal regolamento federale.	
3.	Il tesserato cessa di far parte di Federcheer:	
a)	Per dimissioni e rinuncia;	
b)	Per mancato rinnovo della tessera federate;	
c)	Per decadenza o cessazione a qualsiasi a qualsiasi	
tit	olo della carica o per la perdita della qualifica che ha	
det	erminato il tesseramento;	
d)	Per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione	
dis	ciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi	
fed	erali di	
giu	stizia a seguite di gravi violazioni delle norme federali;	
e)	Nei casi di cessazione dell'affiliazione della società	
Оа	associazione di appartenenza previsti dal vigente Statuto.	
In	questo caso, il trasferimento o il passaggio del	
tes	serato ad un altro affiliato ha luogo nei termini e	
sec	ondo le modalità previste dal regolamento federale.	
4.	La durata del vincolo tra atleta e società è sancita	
dal	regolamento federale. Le modalità e procedure por	
l'e	ventuale svincolo sono disciplinate dal Regolamento	
fed	erale.	
TIT	oro iii	
LA	STRUTTURA FEDERALE	
CAP	O I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE	

Articolo 14	
Organi e strutture di Federcheer	
1. L'organizzazione di Federcheer si articola in organi e	
strutture. Gli organi possono essere centrali, periferici di	
giustizia. Le strutture sono le commissioni della	
federazione che possono essere permanenti o temporanee.	
Sono Organi Centrali:	
a) l'Assemblea Nazionale Generale;	
b) Il Consiglio Federale;	
c) Il Presidente Federale;	
d) La Giunta Esecutiva;	
e) La Segreteria Generale;	
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.	
Sono Organi periferici:	
a) I delegati Regionali	
b) L'Assemblea dei Delegati Regionali.	
Sono Organi di giustizia:	
a) Il Procuratore Federale;	
b) Il Giudice Sportivo;	
c) La Commissione Sportiva;	
d) La Commissione d'Appello Federale.	

Sono strutture di Federcheer:	
a) Le Commissioni Nazionali Permanenti:	
1. Commissione nazionale Atleti	
2. Commissione nazionale Paralimpica	
3. Commissione nazionale Tecnici	
4. Commissione nazionale Dirigenti	
5. Commissione nazionale Giudici	
b) Le commissioni temporanee instituite dal consiglio	
federale.	
2. Il Consiglio Federale, per il perseguimento dei propri	
fini istituzionali, può nominare Commissari o Ispettori ed	
istituire	
Commissioni o gruppi di lavoro con particolari incarichi,	
fissandone i compiti, le funzioni e la durata in carica.	
3. Tutte le cariche federali durano per l'intero	
quadriennio Olimpico e possono essere riconfermate. Le	
cariche decadono in caso di dimissione del presidente	
federale.	
4. In ogni caso, qualunque sia il momento in cui è stato	
eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico.	
CAPO II - ORGANI FEDERALI	
SEZIONE 1 - ORGANI CENTRALI	
Paragrafo 1 - L'Assemblea Nazionale Generale	
Articolo 15	
Composizione	

1. L'Assemblea Nazionale Generale è il massimo organo di	
Federcheer e ad essa spettano i poteri deliberativi.	
2. Essa è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal	
Presidente Federale ovvero dall'organo di volta in volta	
espressamente indicato dal presente Statuto.	
3. L'Assemblea Nazionale Generate è composta:	
a) Dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto	
o dai loro delegati, secondo quanto previsto dallo statuto	
federale;	
b) Dai rappresentanti degli atleti, eletti su base	
nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo	
quanto previsto	
dal presente Statuto;	
c) Dai rappresentanti dei tecnici, eletti su base	
nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo	
quanto previsto	
dal presente Statuto;	
d) Dai rappresentanti dei dirigenti, eletti su base	
nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo	
quanto previsto	
dal presente Statuto;	
e) Dai rappresentanti paralimpici, eletti su base	
nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo	
quanto previsto	
dal presente Statuto;	

f) Dai rappresentanti dei giudici, eletti su base	
nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo	
quanto previsto	
dal presente Statuto.	
Articolo 16	
Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale	
1. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in	
seduta ordinaria o straordinaria.	
2. L'Assemblea ordinaria:	
a) Elegge, con votazioni separate, entro il 31 marzo	
dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi	
Olimpici estivi, i componenti delle cariche federali	
nazionali nel seguente ordine:	
- Il Presidente Federale;	
- I componenti del Consiglio Federale;	
- Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori	
dei Conti.	
b) Provvede, in occasione delle elezioni di cui al punto	
precedente, all'approvazione dei bilanci programmatici di	
indirizzo del Consiglio Federale, da sottoporre a verifica	
della medesima Assemblea a conclusione di ogni quadriennio o	
del mandato per il quale sono stati approvati;	
c) Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine	
del giorno.	
3. L'Assemblea straordinaria:	

a) Elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi o	li li
vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza de	el
mandato previste dal presente Statuto, il Presiden	ce
Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto ovve:	50
singoli componenti di esso o del Collegio dei Revisori de	
Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo, ad eccezion	
delle commissioni permanenti che sono elette da apposi	
Assemblea Nazionale di Categoria;	
c) Approva il bilancio d'esercizio di Federcheer, ne	el
caso di parere negativo dei revisori dei Conti del	.a
Federazione;	
d) Delibera sulle proposte di modifica dello Statu	20
Federale;	
e) Delibera in ordine alla proposta di scioglimento o	3i
Federcheer;	
f) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine de	el
giorno.	
4. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convoca-	.a
quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno del	e
Società aventi il diritto al voto, ovvero dalla metà più un	10
dei componenti del Consiglio Federale, oppure - co	on
riferimento alle rispettive assemblee di categoria - o	la
almeno la metà dei membri appartenenti alle commission	
permanenti.	
Articolo 17	

Modalità di convocazione	
1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente	
Federale, o dal diverso organo di volta in volta previsto	
dal presente Statuto, mediante avviso scritto spedito a	
mezzo posta elettronica o pubblicato sul sito ufficiale	
federale almeno 30 giorni prima della data fissata per	
l'assemblea stessa, a tutti gli aventi diritto di voto.	
2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il	
giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima	
che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti	
iscritti provvisoriamente all'ordine del giorno dei lavori e	
degli aventi diritto al voto.	
a) Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dal presene	
Statuto in cui l'Assemblea straordinaria è stata indetta	
per procedere alla rinnovazione o all'integrazione di	
organi federali, il termine di 30 giorni, di cui al	
precedente comma, può essere ridotto fino a 15 giorni, in	
tal caso, tutti i termini sono ridotti alla metà.	
b) La convocazione deve essere inviata alla casella di posta	
elettronica indicata all'avente diritto a voto nella	
richiesta di affiliazione o tesseramento ovvero	
risultante dalla comunicazione depositata o inviata alla	
Segreteria Generale e in data successiva.	
c) Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere	
argomenti all'ordine del giorno devono far prevenire	

richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15	
giorni prima della data fissata per l'Assemblea.	
d) L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla	
Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.	
Articolo 18	
Validità	
1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria	
e dell'Assemblea straordinaria è necessaria in prima	
convocazione, la presenza, diretta o per delega, di almeno	
la metà degli aventi diritto a voto.	
2. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente	
costituita qualunque sia il numero dei presenti.	
3. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione	
non può essere inferiore ad un'ora.	
4. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento	
della federazione valgono le particolari disposizioni dello	
statuto.	
Articolo 19	
Commissione Verifica Poteri	
1. II compito di sottoporre a verifica la legittimazione	
a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il	
diritto di voto e di accertare la regolare costituzione	
dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica	
Poteri.	
2. La Commissione Verifica Poteri, è composta da almeno	
2. 20 composed ad almeno	

tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale, scelti preferibilmente tra i Componenti gli Organi	
di Giustizia e svolge le sue funzioni nei termini e secondo	
le modalità specificate nel Regolamento federale.	
3. I membri dalla Commissione di Verifica Poteri non	
possono esser scelti tra i candidati alle cariche elettive.	
Articolo 20	
Rappresentanza in assemblea delle componenti dei soggetti	
federali	
1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea	
Nazionale dal proprio Presidente e legale rappresentante	
ovvero, su delega di questi, da un altro componente	
dell'organo direttivo dell'ente, purché non tesserato come	
atleta o tecnico. Il nominativo delle persone legittimate a	
rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per	
delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperta	
in seno all'ente devono risultare dalla documentazione	
depositata presso la Segreteria Generale di Federcheer alla	
data di svolgimento dell'adunanza, a pena di esclusane dal	
diritto di partecipazione alla riunione.	
2. Atleti, tecnici, settore paralimpico, giudici e	
dirigenti sono rappresentati in tutte le Assemblee Generai	
Nazionali da un numero di delegati pari rispettivamente a	
due per categoria.	
3. Detti delegati, sono eletti a livello nazionale dalle	

rispettive Commissioni nazionali dì Categoria.	
4. In caso di impedimento a partecipare da parte dei	
rappresentanti eletti, gli stessi potranno essere sostituiti	
da supplenti, che saranno individuati tra i non eletti che	
abbiano via via riportato il più alto numero di voti.	
Articolo 21	
Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti,	
paralimpici, giudici, dirigenti e tecnici	
1. Ogni delegato, sia esso rappresentante delle società,	
ovvero rappresentarne per la componente atleti, dirigenti,	
giudici, paralimpico, tecnici, è portatore, in seno alle	
assemblee federali, di un voto, in relazione alla categoria	
di appartenenza. Non sono previsti voti plurimi.	
2. I rappresentanti delle commissioni hanno diritto di	
partecipazione o di voto nelle Assemblee Straordinarie per	
l'eventuale approvazione del bilancio.	
Articolo 22	
Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto	
1. Partecipano all'Assemblea Nazionale Generale con	
diritto a voto i rappresentanti degli affiliati, in possesso	
dei requisiti, ed i rappresentanti delle commissioni	
permanenti, secondo quanto dal presente Statuto. Hanno	
diritto di voto i due rappresentati delle commissioni	
nazionali permanenti (atleti, paralimpici, dirigenti,	
giudici e tecnici).	

2. Possono partecipare, inoltre, con la sola facoltà di	
intervento, i rappresentanti degli affiliati non aventi	
diritto a voto.	
3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio	
Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di	
giustizia e delle strutture federali nonché tutti coloro che	
il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano	
opportuno invitare.	
4. Assistono il Presidente ed i Componenti effettivi del	
Consiglio dei Revisori dei Conti, che la Federazione è	
tenuta a invitare.	
5. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli	
affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati	
inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o	
inibizione in corso di esecuzione ed agli affiliati che non	
siano in regola con il pagamento delle quote di	
affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.	
Articolo 23	
Deleghe	
1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del	
diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione	
all'Assemblea Nazionale è ammesso il rilascio di delega.	
2. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in Assemblea	
da un altro affiliato avente diritto di voto.	
3. La delega, redatta in forma scritta, deve essere	

rilasciata dal Presidente o legale rappresentante	
dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata	
 presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento	
dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa dalla	
carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.	
4. Il Presidente e legale rappresentante dell'affiliato	
ovvero il dirigente da questi delegato può rappresentare in	
Assemblea per delega un massimo di:	
- Una società oltre la propria, se all'Assemblea hanno	
diritto di partecipare fino a cento società con diritto di	
voto.	
- Due società oltre la propria, se all'Assemblea hanno	
diritto di partecipare fino a duecento società con diritto	
di voto.	
- Tre una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a cinquecento società con	
diritto di voto.	
- Quattro una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a mille società con	
diritto di voto.	
- Cinque una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a millecinquecento società	
con diritto di voto.	
- Sei una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a duemila società con	

diritto di voto.	
- Sette una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a tremila società con	
diritto di voto.	
- Otto una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a quattromila società con	
diritto di voto.	
- Dieci una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a cinquemila società con	
diritto di voto.	
- Venti una società oltre la propria, se all'Assemblea	
hanno diritto di partecipare fino a diecimila società con	
diritto di voto.	
- Quaranta una società oltre la propria, se	
all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre diecimila	
società con diritto di voto.	
5. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio	
Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei	
Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia	
non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente	
né per delega.	
6. I Delegati Regionali, non possono rappresentare	
società né direttamente né per delega.	
7. Non possono rappresentare nessuno affiliato, né	
direttamente né per delega, i candidati alle cariche	

elettive federali, sia centrali che periferiche.	
Articolo 24	
Svolgimento	
1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente	
Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta	
indicato dal presente Statuto.	
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa	
elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un	
Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza	
dell'Assemblea.	
3. La votazione, con esclusione della Assemblea elettiva	
ordinaria o straordinaria, ha sempre luogo a voto palese è	
per alzata di mano.	
4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea,	
dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari	
interventi.	
5. Nel caso in cui si debba procedere a elezioni,	
l'Assemblea elegge, con le stesse modalità, il Collegio	
degli Scrutatori composto da un Presidente e da due	
componenti, scegliendoli tra le persone presenti aventi	
diritto a voto.	
6. In nessun caso possono far parte dell'Ufficio di	
Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di	
Scrutatore i	
componenti del Consiglio Foderale, i candidati alle cariche	

	federali, o i componenti della Commissiono Verifica Poteri.	
2	Articolo 25	
7	Votazione o deliberazioni	
1	1. Salvo quanto previsto dallo statuto, l'Assemblea	
1	Nazionale, sia orinaria che straordinaria, delibera	
7	validamente con la maggioranza dei voti degli aventi diritto.	
2	2. Le votazioni hanno luogo, di regola, in modo palese,	
Ţ	per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici	
€	equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa	
	decisione del Presidente dell'Assemblea.	
3	3. La votazione ha luogo per appello nominale o a	
	scrutinio segreto se ne viene fata richiesta dalla	
n	maggioranza dei	
ı	parteciparti all'Assemblea aventi diritto a voto.	
4	4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale	
5	su quella per appello nominale.	
5	5. Nel caso di Assemblea elettiva, ordinaria o	
	straordinaria, le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio	
S	segreto.	
(6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono	
	obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano	
ć	anche gli assenti ed i dissenzienti.	
7	7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa,	
	che deve essere	

depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni	
dalla data del relativo svolgimento.	
Articolo 26	
Modifiche allo Statuto	
1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed	
articolate possono essere presentate al Consiglio Federale	
dal	
50% + uno di tutti gli averti diritto a voto.	
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della	
richiesta, delibera entro 30 giorni la convocazione	
dell'Assemblea	
straordinaria, che deve svolgersi entro i 60 giorni	
successivi.	
3. Il Consiglio Federale può deliberare, di propria	
iniziativa, la convocazione dell'Assemblea straordinaria e	
 per esaminare e deliberare le modifiche dello statuto che	
ritenga opportuno di proporre.	
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria	
deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le	
proposte di modifica dello Statuto.	
5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è	
validamente costituita con la presenza, diretta o per	
delega, di almeno due terzi degli aventi diritto di voto in	
prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo	
degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.	
acgii avenei aiiitto a voto in seconda convocazione.	

6. Le proposte di modifica dello Statuto si intendono	
approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza	
assoluta degli intervenuti.	
7. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno	
successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.	
Articolo 27	
Proposta di scioglimento di Federcheer.	
1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione	
del suo patrimonio è regolata dall'Articolo 21, terzo comma,	
del codice civile e dagli art. 11 e seguenti, delle	
disposizioni di attuazione del codice civile, oltre che	
dalle vigenti disposizioni normative e del CONI-CIP in	
materia di associazioni e federazioni sportive.	
Paragrafo 2 - Il Consiglio Federale	
Articolo 28	
Composizione	
1. Il Consiglio Federale è l'organo di governo della	
Federazione.	
2. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 26	
componenti, all'interno dei quali vengono individuati il	
Presidente Federale, che lo presiede, il Vicepresidente	
Vicario, il Segretario Generale e il Direttore Generale,	
oltre ad un minimo di 1 e un massimo di 22 consiglieri	
federali.	
Il consiglio federale uscente deciderà il numero dei	
	I.

consiglieri federali da eleggere nelle successive elezioni.	
3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale	
elegge i delegati regionali, 1 per ogni regione ove siano	
presenti almeno cinque Società affilate. Il consiglio può	
decidere di nominare dei delegati regionali anche in	
presenza di un numero inferiore di società.	
4. Nella medesima riunione elegge i componenti della	
Giunta esecutiva che andranno a formare l'esecutivo di cui	
fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente	
Vicario, il Direttore Generale e il Segretario Generale.	
5. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente	
in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.	
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del	
Presidente o del Segretario Generale, le funzioni	
presidenziali sono assunte dal Vice Presidente.	
Articolo 29	
Elezione dei consiglieri	
1. I consiglieri federali sono eletti dalla assemblea	
generale	
2. Sono proclamanti eletti consiglieri i candidati che	
riportano il maggior numero dei voti.	
3. I consiglieri federali durano in carica per il	
quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.	
4. Il consiglio federale uscente deciderà il numero dei	
consiglieri federali da eleggere nelle successive elezioni.	

5. In caso di dimissioni del presidente tutti i	
consiglieri decadono.	
Articolo 30	
Attribuzioni	
1. Il Consiglio Federale è l'organo di amministrazione e	
di gestione della Federazione che ha il compito di	
perseguire le finalità previste dal presente Statuto in	
conformità delle direttive degli indirizzi generali espressi	
dall'Assemblea Nazionale.	
2. Il Consiglio Federale, in particolare:	
A. Delibera le modalità di attuazione degli indirizzi	
programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale;	
B. Approva annualmente - entro il 30 novembre - il bilancio	
preventivo e le relative variazioni in corso di	
esercizio, nonché - entro il 30 aprile - il bilancio di	
esercizio annuale e la relazione di accompagnamento;	
C. Può delegare alla Giunta esecutiva le proprie competenze	
non esclusive e la a gestione degli affari correrti;	
D. Emana e modifica i regolamenti federali;	
E. Delibera in ordine alla rettifica dei provvedimenti	
assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e in via	
d'urgenza dalla Giunta Esecutiva, verificando la	
effettiva legittimità del potere esercitato da tali	
organi;	
F. Delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del	

CONI-CIP ed in conformità alle direttive emanate da	
quest'ultimo, il riconoscimento ai fini sportivi delle	
società e delle Società sportive affiliate a Federcheer;	
${ m G.}$ Delibera sulle domande di affiliazione ed emana le	
disposizioni per il tesseramento, determinando l'importo	
delle relative quote annuali;	
H. Delibera in materia di tutela sanitarie ed assicurativa	
degli atleti, di prevenzione e repressione del doping	
conformemente agli indirizzi dettati in materia di	
Consiglio Nazionale del CONI-CIP;	
I. Adotta su proposta degli organi operativi, le	
disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;	
J. Determina l'entità delle dotazioni finanziarie da	
assegnare agli organi periferici ed alle commissioni di	
Federcheer per assolvere ai compiti ed alle funzioni ad	
essi demandati;	
K. Designa, su proposta del Presidente, i nomi del	
Presidente Onorario o dei soci d'onore da proporre	
all'Assemblea Nazionale;	
L. Determina il luogo e la data di svolgimento	
dell'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, e	
stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno,	
nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto	
per la richiesta di convocazione dell'Assemblea	
straordinaria;	

M. Nomina i Delegati Regionali nonché provvede alla revoca	
della nomina nel caso di carente funzionamento di tali	
organi;	
N. Delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi	
o di nomina in seno ad organismi internazionali in	
rappresentanza di Federcheer;	
O. Delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto,	
stabilendo i limiti di applicazione dal provvedimento;	
P. Delibera sulla partecipazione delle rappresentanze	
ufficiali italiane ai campionati continentali e mondiali,	
secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;	
Q. Approva il programma delle gare nazionali e territoriali	
nonché, sulla base delle gare regionali approvate dai	
singoli delegati Regionali, il calendario annuale	
generale che definisce l'attività agonistica federale;	
R. Fornisce l'interpretazione autentica delle norme federali;	
S. Delibera sulla organizzazione degli uffici dei servizi	
nonché sulla consistenza degli organici;	
T. Vigila sulla puntuale osservanza dello Statuto e delle	
altre norme vigenti da parte degli organi federali;	
 U. Delibera sul merito alla costituzione di Commissioni o di	
gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata in	
carica e provvedendo alla nomina dei loro componenti;	
V. Assolve ad ogni altro compito specificamente demandatogli	
dallo Statuto o dai regolamenti federali;	

$oldsymbol{W}$. Esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente	
Statuto ad un altro organo federale.	
Articolo 31	
Convocazione e validità delle deliberazioni	
1. Il Consiglio Federale è convocato:	
a) In tutti i casi in cui il Presidente lo ritinga	
opportuno;	
b) Quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta	
da almeno la metà più uno dei suoi componenti.	
2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo,	
del giorno e dell'ora dalla riunione nonché degli argomenti	
posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo	
posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data	
stabilita per la seduta.	
3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può	
anche essere effettata a mezzo telefono. In tal caso, il	
termine è ridotto a 24 ore.	
4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno due volte nel	
corso dell'anno.	
5. Per le validità delle riunioni è necessaria la	
presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.	
6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i	
componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed	
il Segretario Generale di Federcheer o un suo delegato, che	
svolge la funzione di segretario verbalizzante.	

7. Alle riunioni partecipano, inoltre, senza diritto di	
voto, il Presidente Onorario della Federazione ed i	
rappresentati di Federcheer che ricoprono incarichi in seno	
ad organismi internazionali ed il Coordinatore Tecnico	
Nazionale.	
8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del	
Presidente e senza diritto di voto, esperti in determinate	
materie oggetto di singole decisioni da adottare ed, in	
genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un parere	
sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.	
9. Le deliberazioni del Consiglio Federale si intendono	
approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti	
espressi dagli intervenuti alla riunione. In caso di parità	
di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la	
riunione. Il voto non è delegabile.	
Articolo 32	
Decorrenza	
1. Il Consiglio Federale decade:	
a) Per dimissioni del Presidente Federale. In tale	
ipotesi il Presidente e il Consiglio Federale restano in	
carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento	
dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi per il rinnovo	
delle cariche entro 30 giorni dall'accettazione delle	
dimissioni e celebrarsi entro i 60 giorni successivi. In	
caso di dichiarata impossibilità del Presidente	

dimissionario a ricoprire la carica per il periodo di	
"prorogatio" il Vicepresidente Vicario ne svolgerà le	
funzioni.	
b) Per impedimento definitivo del Presidente Federale o	
per cessazione dello stesso dalla carica per qualunque	
causa. In tale ipotesi le funzioni di Presidente per	
l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sono affidate	
al Vicepresidente Vicario, che entro 30 giorni dall'evento	
convoca l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle	
cariche da celebrarsi entro i 60 giorni successivi.	
Nell'ipotesi di dimissioni, di impedimento o comunque di	
intervenuta cessazione dalla carica anche del Vicepresidente	
Vicario, le funzioni di Presidente sono svolte dal secondo	
Vicepresidente o dal segretario generale.	
c) Per dimissioni di almeno la metà più uno dei	
consiglieri federali. In tali ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente,	
che resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria	
amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea	
Straordinaria per il rinnovo delle cariche negli stessi	
termini previsti alla precedente lettera a).	
d) Per dimissioni, impedimento definitivo o cessazione	
dalla carica per qualunque causa di oltre la metà dei	
consiglieri federali verificatesi per qualsiasi motivo non	
contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico. In	

tale ipotesi il solo Presidente Federale resta in carica per	
l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino allo	
svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e	
celebrarsi per il rinnovo delle cariche negli stessi termini	
previsti alle precedenti a), b), c).	
2. La decadenza del Consiglio Federale comporta la	
decadenza automatica di tutte le commissioni e la revoca,	
contemporanea e automatica di ogni altro incarico conferito.	
3. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la	
decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi	
di	
giustizia, i cui componenti rimangono in carica fino alla	
decadenza del periodo mandato per il quale sono stati,	
rispettivamente, eletti e nominati.	
4. Le dimissioni che determinano la decadenza degli	
organi di governo della Federazione sono revocabili.	
5. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante	
rimangono in carica fino al termine del quadriennio Olimpico	
in corso.	
Articolo 33	
Integrazione	
1. Nei casi di dimissioni, di impedimento definitivo, di	
decadenza o di cessazione dalla carica per qualunque altra	
causa dei consiglieri federali, in numero tale da non	
comportare la decadenza dell'intero organo a norma del	

precedente articolo, il Consiglio Federale resta in carica e	
provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno	
cooptando i primi dei candidati di ciascuna componente non	
eletti nell'ultima Assemblea elettiva ovvero, a parità di	
voti, i più anziani di età, a condizione che questi ultimi	
abbiamo riportato almeno la metà dei voti riportati	
dall'ultimo dei consiglieri eletti.	
2. Qualora non sussistano i presupposti previsti dal	
comma precedente per la sostituzione dei consiglieri, il	
Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale competente	
per la integrazione dei posti rimasti vacanti, da convocarsi	
entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento e	
da svolgersi entro 30 giorni successivi.	
3. Quando l'ipotesi prevista dal comma 2 si verifica	
nell'anno olimpico, i termini di cui al secondo comma	
possono essere prorogati, solo ove non risulti compromesso	
il regolare funzionamento dell'organo, fino alla data di	
svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva.	
Paragrafo 3 - Il Presiedete Federale	
Articolo 34	
Attribuzioni	
1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea	
Nazionale con le modalità previste dallo statuto, dura in	
carica per l'intero quadriennio Olimpico ed è rieleggibile.	
2. Il Presidente Federale rappresenta Federcheer e ne è	

il legale rappresentante.	
3. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del	
funzionamento della Federazione.	
4. Il Presidente, in particolare:	
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale	
e della Giunta esecutiva previa formulazione dell'ordine del	
giorno;	
- Convoca l'Assemblea Nazionale, ordinaria e	
straordinaria, salvo che nei casi espressamente previsti dal	
presente Statuto;	
- Vigila su l'esecuzione delle deliberazioni adottate e,	
in genere, sul funzionamento della Federazione;	
- Sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;	
- Controlla l'operato di tutti gli organi e strutture	
della Federazione, escluso gli organi di giustizia ed il	
Collegio dei Revisori dei Conti;	
- Assegna compiti operativi specifici all'interno del	
Consiglio Federale;	
- Concede la grazia;	
- Ha poteri di normale e straordinaria amministrazione;	
- Può rimuovere da qualunque carica federale un	
tesserato.	
5. Nei casi di estrema urgenza, che non consentano la	
tempestiva convocazione del Consiglio Federale o della	
Giunta esecutiva, il Presidente può assumere e rendere	

immediatamente esecutivi i provvedimenti necessari,	
sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Federale nella	
prima riunione utile successiva alla loro adozione.	
 6. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri	
federali l'espletamento di incarichi specifici la	
trattazione di singole materie, purché non rientranti nella	
competenza esclusiva sua o del Consiglio Federale.	
7. Il Presidente può concedere la grazia.	
8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del	
Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente	
Vicario, ovvero, in caso di assenza o di impedimento	
temporaneo anche di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente o	
dal segretario nazionale.	
Articolo 35	
Modalità d'elezione	
1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti	
dell'Assemblea Nazionale Generale.	
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con voto	
unico a scheda unica.	
3. E' eletto Presidente, anche in caso di ballottaggio,	
il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei	
voti dei presenti.	
4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la	
maggioranza assoluta dei voti, si provvede al ballottaggio	
tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero	

di voti.	
Paragrafo 4 - Giunta esecutiva	
Articolo 36	
Composizione ed attribuzioni	
1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la	
presiede, dal Vicepresidente Vicario, dal Direttore	
Generale, dal Segretario Generale e da un componente eletto	
dal consiglio federale.	
2. La Giunte Esecutiva provvede al disbrigo degli affari	
correnti, sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei	
programmi preventivamente stabiliti dal Consiglio Federale,	
esercitando in caso di delega i medesimi poteri spettanti a	
quest'ultimo.	
3. La Giunta Esecutiva, anche in assenza di delega, può	
adottare tutte le deliberazioni rientranti nella ordinaria	
competenza	
del Consiglio Federale nei casi in cui l'urgenza delle	
decisioni non ne consenta la tempestiva convocazione,	
sottoponendole	
alla ratifica delle stesso nella prima riunione utile	
successiva.	
4. Amministra il patrimonio federale ed, in genere, i	
fondi a disposizione della Federazione.	
5. Nomina, su proposta del Presidente, per ogni	
quadriennio sportivo e con esclusione di revoca anticipata,	

i componenti degli organi di giustizia nonché i responsabili	
ed i componenti delle strutture federali e delle commissioni	
temporanee.	
6. Stabilisce l'importo delle quote e delle tasse	
federali nonché delle indennità da corrispondere dagli	
affiliati.	
Articolo 37	
Modalità di funzionamento	
1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, in	
tutti i casi in cui egli ne ravvisi l'opportunità, senza	
l'osservanza di particolari formalità, con qualunque mezzo	
idoneo al raggiungimento dello scopo, anche a mezzo telefono	
o e-mail, purché con preavviso di almeno 48 ore.	
2. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la	
presenza di almeno tre componenti, dei quali uno deve essere	
il	
Presidente Federale.	
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.	
4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la	
riunione.	
Paragrafo 5-Il Collegio del Revisori dei Conti	
Articolo 38	
Composizione	
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un	
componente effettivo e uno supplente e sono eletti	

dall'Assemblea Nazionale tra candidati tesserati a	
Federcheer.	
2. L'assemblea procede a distinte elezioni per la carica	
di presidente e per quella di componente del Collegio dei	
Revisori dei Conti.	
3. E' proclamato Presidente del Collegio il candidato a	
tale carica che abbia conseguito il maggior numero di suffragi; è	
proclamato componente effettivo del Collegio il primo	
candidato in base al numero delle preferenze conseguite,	
mentre il	
candidato risultato secondo in base al numero delle	
preferenze assume la carica di componente supplente.	
4. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il	
candidato più anziano di età.	
5. I componenti del Collegio devono essere iscritti nel	
registro dei revisori contabili istituito presso il	
Ministero della giustizia, ovvero all'albo dei Dottori e	
Ragionieri Commercialisti.	
6. Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti	
con la durata del quadriennio olimpico, e non decade in caso	
di	
decadenza del Consiglio Federale.	
Articolo 39	
Attribuzioni	

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo	
di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della	
Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la	
contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione	
assunto dai suoi organi, riferendone al Presidente, al	
Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.	
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:	
- Controlla la gestione amministrativa della Federazione;	
- Accerta la regolare tenuta della contabilità della	
Federazione;	
- Vetrifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra	
le scritture contabili e la consistenza di cassa nonché	
l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ed esamina	
i conti resi dalle strutture periferiche;	
- Redige una relazione al bilancio preventivo ed al	
bilancio d'esercizio nonché alle proposte di variazione al	
bilancio stesso;	
- Vigila sulla puntuale osservanza dalle norme di legge	
e del presente Statuto.	
3. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei	
Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa	
o per delega del Presidente e comunque previa comunicazione	
a quest'ultimo, compiere ispezioni e procedere ad	
accertamenti presso tutti gli organi e le strutture,	
centrali o periferici, della Federazione.	

4. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti	
rilievi a carico della Federazione devono essere	
immediatamente rese	
note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di	
segnalare al Presidente Federale per l'eventuale adozione dei	
provvedimenti di competenza.	
Articolo 40	
Modalità di funzionamento	
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno	
una volta ogni dodici mesi, su convocazione del Presidente.	
2. Il Collegio è presieduto dal suo Presidente o, in caso	
di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal	
componente effettivo con maggiore anzianità nella carica	
ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.	
Esso è	
regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
dei suoi componenti.	
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei	
presenti.	
4. Delle riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal	
Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle	
adunanze e delle deliberazioni.	
5. Il componente effettivo del Collegio del Revisori dei	
Conti assiste alle riunioni degli organi deliberati della	
Federazione, cui devono essere formalmente invitati a	
I and the second	

partecipare.	
6. Per le sostituzioni, le integrazioni e la decadenza	
valgano le disposizioni del codice civile.	
Paragrafo 7 - La segreteria Generale	
Articolo 41	
La Segreteria Generale	
1. La Segreteria Generale è l'organo della Federazione,	
che provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte	
dagli organi centrali.	
2. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario	
Generale, il quale coordina e dirige gli uffici della	
Federazione, avvalendosi del personale preposto.	
3. Il Segretario Generale partecipa, alle riunioni della	
federazione, redigendo i verbali delle relative sedute.	
4. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni	
degli organi federali, centrali e periferici, eletti o	
nominati.	
SEZIONE 2 - Organi delle Strutture Periferiche	
Articolo 42	
Strutture territoriali	
sviluppare la pratica del Cheerleading e del Cheerdance, il	
Consiglio Federale instituisce strutture periferiche	
preposte a rappresentare Federcheer nell'ambito del	
rispettivo territorio.	

2. L'organizzazione territoriale è articolata su base	
regionale in Delegazioni Regionali.	
3. L'ambito di competenza degli organi territoriali di	
Federcheer coincide con la circoscrizione territoriale della	
Repubblica Italiana.	
4. Il Consiglio Federale può attribuire ai Delegati	
Regionali autonomia gestionale e contabile per l'esperimento	
dei propri	
compili. In tal caso, le funzioni controllo per le strutture	
periferiche interessate sono svolte dal Collegio dei	
Revisori dei	
Conti. I Delegati Regionali provvedono a deliberare	
annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre	
all'approvazione del Consiglio federale.	
Articolo 43	
Il Delegato Regionale	
1. Il Consiglio Federale può nominare un Delegalo	
Regionale con il compito di rappresentare la Federazione nei	
confronti degli enti locali e del CONI-CIP regionale, di	
sovraintendere allo svolgimento delle attività federali e	
promuovere la pratia	
nell'ambito del territorio di competenza.	
2. La carica è quadriennale e può essere innovata.	
3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale	
trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata	
11 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

sull'attività compiuta per consentire a tale organo di	
procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni	
provvedimento ritenuto necessario.	
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la	
decadenza del Delegato Regionale.	
Articolo 44	
La Consulta dei Delegati Regionali - Composizione e compiti	
1. I delegati regionali, presieduti dal presidente	
federale vanno a formare la consulta dei delegati regionali.	
2. Il Presidente Federale convoca e presiede, almeno una	
volta l'anno, la Consulta dei Delegali Regionali, per la	
trattazione	
di problematiche relative ai diversi ambiti di competenza.	
3. La Consulta è una struttura investita di funzioni	
consultative che esprime il proprio parere non vincolante su	
ogni argomento inerente l'attività federale.	
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario	
Generale o da altro funzionario da questi appositamente	
delegato.	
SEZIONE 3 - Strutture Federali	
Articolo 45	
La Commissione Nazionale Paralimpica	
1. I tecnici ed i dirigenti Paralimpici aventi diritto al	
voto si riuniscono annualmente in una Assemblea Nazionale di	
Categoria convocata e presieduta dal Presidente Federale.	

2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili	
delle commissioni	
3. Possono votare coloro che sono in regola con i	
requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del	
riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito	
regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.	
4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in	
sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la	
reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della	
commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non	
sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello	
statuto.	
5. La convocazione e la celebrazione avviene senza	
formalità, ma ne deve esserne dato avviso pressa la sede del	
Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi infornatici.	
6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissione	
nazionale di riferimento	
7. La Commissione svolge funzioni propositive e	
consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in	
relazione all'attività	
federale periferica, in relazione all'attività federale	
nazionale ed internazionale.	
8. Federcheer può delegare a tale commissione, la	
realizzazione di specifici compiti strumentali al	
raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer,	

mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.	
9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con	
più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il	
maggior numero di voti sarà il responsabile della	
commissione.	
Articolo 46	
La Commissione Nazionale Tecnici	
1. I tecnici aventi diritto al voto si riuniscono	
annualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria	
convocata e presieduta dal Presidente Federale.	
2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili	
delle commissioni	
3. Possono votare coloro che sono in regola con i	
requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del	
riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito	
regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.	
4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in	
sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la	
reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della	
commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non	
sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello	
statuto.	
5. La convocazione e la celebrazione avviene senza	
formalità, ma ne deve esserne dato avviso pressa la sede del	
Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi infornatici.	

6. L'ass	semblea elegge i due esponenti della commissione	
nazionale d	li riferimento	
7. La	Commissione svolge funzioni propositive e	
consultive	sia nei confronti del Consiglio Federale, in	
relazione a	ll'attività	
federale p	periferica, in relazione all'attività federale	
nazionale e	ed internazionale.	
8. Feder	cheer può delegare a tale commissione, la	
realizzazio	one di specifici compiti strumentali al	
raggiungime	ento di scopi istituzionali di Federcheer,	
mantenendo,	per altro i poteri di vigilanza e controllo.	
9. Fanno	parte di questa commissioni i due candidati con	
più voti a	ll'interno delle relative elezioni. Colui con il	
maggior n	umero di voti sarà il responsabile della	
commissione		
Articolo 47	,	
La Commissi	one Nazionale degli Atleti	
1. Gli	Atleti aventi diritto al voto si riuniscono	
annualmente	e in una Assemblea Nazionale di Categoria	
convocata e	presieduta dal Presidente Federale.	
2. L'ord	line del giorno è predisposto dai responsabili	
delle commi	ssioni	
3. Posso	ono votare coloro che sono in regola con i	
requisiti s	statutari, non sono morosi e sono in possesso del	
riconoscime	ento adeguato per la categoria. Apposito	

regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.	
4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce,	in
sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria	la
reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o de	lla
commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché	non
sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni de	110
statuto.	
5. La convocazione e la celebrazione avviene se	nza
formalità, ma ne deve esserne dato avviso pressa la sede	del
Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi infornatici.	
6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissi	one
nazionale di riferimento	
7. La Commissione svolge funzioni propositive	е
consultive sia nei confronti del Consiglio Federale,	in
relazione all'attività	
federale periferica, in relazione all'attività feder	ale
nazionale ed internazionale.	
8. Federcheer può delegare a tale commissione,	la
realizzazione di specifici compiti strumentali	al
raggiungimento di scopi istituzionali di Federche	er,
mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.	
9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati	con
più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con	il
maggior numero di voti sarà il responsabile de	lla
commissione.	

Ar	rticolo 48	
	a Commissione Nazionale dei dirigenti	
1.	I dirigenti aventi diritto al voto si riuniscono	
an	nnualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria	
со	onvocata e presieduta dal Presidente Federale.	
2.	L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili	
de	elle commissioni	
3.	Possono votare coloro che sono in regola con i	
re	equisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del	
ri	iconoscimento adeguato per la categoria. Apposito	
re	egolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.	
4.		
	essione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la	
	eintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della	
	ommissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non la possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello	
	tatuto.	
5.		
fo	ormalità, ma ne deve esserne dato avviso pressa la sede del	
De	elegato regionale e, ove possibile, con mezzi infornatici.	
6.	L'assemblea elegge i due esponenti della commissione	
na	azionale di riferimento	
7.	La Commissione svolge funzioni propositive e	
СО	onsultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in	
re	elazione all'attività	

federale periferica, in relazione all'attività federale	
nazionale ed internazionale.	
8. Federcheer può delegare a tale commissione, la	
realizzazione di specifici compiti strumentali al	
raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer,	
mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.	
9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con	
più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il	
maggior numero di voti sarà il responsabile della	
commissione.	
Articolo 49	
La Commissione Nazionale dei giudici	
1. I giudici aventi diritto al voto si riuniscono	
annualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria	
convocata e presieduta dal Presidente Federale.	
2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili	
delle commissioni	
3. Possono votare coloro che sono in regola con i	
requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del	
riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito	
regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.	
4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in	
sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la	
reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della	
commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non	

sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello	
statuto.	
5. La convocazione e la celebrazione avviene senza	
formalità, ma ne deve esserne dato avviso pressa la sede del	
Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi infornatici.	
6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissione	
nazionale di riferimento	
7. La Commissione svolge funzioni propositive e	
consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in	
relazione all'attività	
federale periferica, in relazione all'attività federale	
nazionale ed internazionale.	
8. Federcheer può delegare a tale commissione, la	
realizzazione di specifici compiti strumentali al	
raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer,	
mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.	
9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con	
più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il	
maggior numero di voti sarà il responsabile della	
commissione.	
TITOLO IV	
ORGANI DI GIUSTIZIA	
CAPO I - Disposizioni Generali	
Articolo 50	
Principi Informatori della Giustizia Federale	

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al	
Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio	
Federale	
secondo i principi dello Statuto, del CONI-CIP e delle Leggi	
dello Stato.	
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto	
delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti	
federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti	
dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti	
l'esigenza di una pericolare tutela da riservare al concetto	
di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di	
"illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di	
specifici organi di giustizia e di disciplina aventi	
competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il	
territorio nazionale.	
3. Le norme relative all'ordinamento della giustizia	
sportiva devono garantire il dritto di difesa. E' sancito il	
principio di	
impugnabilità di tutti i provvedimenti a carattere	
sanzionatorio; sono altresì garantiti la possibilità di	
astensione o ricusazione del Giudice ovvero la possibilità	
di revisione del giudizio. La possibilità di revisione del	
giudizio è ammessa nei soli casi previsti dal Regolamento di	
Giustizia. E' consentita, su richiesta della Procura	
Federale, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado	
	I

di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia,	
non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi	
possono essere revocati o modificati dal giudice prima della	
conclusone del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso	
reclamo al giudice dell'impugnazione.	
4. Le decisioni assunte in primo grado sono	
immediatamente esecutive. Il giudice d'appello tuttavia può	
su istanza di parte e qualora sussistano gravi motivi,	
sospendere in tutto o in parte l'esecuzione o l'efficacia	
esecutiva della decisione impugnata.	
5. Gli organi della giustizia sportiva sono nominati dal	
Consiglio Federale ed agiscono in condizioni di piena	
indipendenza, assicurate da specifiche norme, durano in	
carica per il quadriennio olimpico e possono essere	
riconfermati per più di due volte. Federcheer assicura i	
supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli	
Organi medesimi. Gli Organi di Giustizia restano in carica	
per l'intera durata del loro mandato e non decadono al	
verificarsi, per qualsiasi causa di fatti che comportano la	
decadenza del Consiglio Federale. I componenti degli Organi	
di Giustizia sono	
nominati tra soggetti - anche non tesserati alla Federazione	
- laureati in materia giuridica o giuridico economico che	
abbiano maturato esperienza nell'ambito dell'ordinamento	
sportivo.	

6. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la	
riabilitazione, la quale deve essere concessa dalla	
Commissione	
d'Appello Federale decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena	
principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo	
ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e constante di	
buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni	
accessorie ed ogni	
altro effetto della condanna.	
7. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia	
sportiva federale, è possibile ricorrere al Giudice di	
ultima istanza di cui	
all'Articolo 13 dello Statuto del CONI.	
8. Ferma restando la competenza del TAS, in materia di	
doping i due gradi del giudizio sportivo federale devono	
concludersi entro 90 giorni dal deferimento.	
9. Le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva e	
delle relative procedure sono stabilite dal Regolamento di	
Giustizia	
Federale.	
10. Il Consiglio Federale delibera, all'inizio di ogni	
anno, l'ammontare delle tasse per i reclami al Giudice	
sportivo e al	
Commissario di Gara ed i ricorsi alla Commissione Giudicante	
e alla Commissione d'appello federale.	

11. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto	
compatibili, anche alla Procura Federale.	
Articolo 51	
Provvedimenti di clemenza	
1. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio federale	
può deliberare la concessione della grazia in favore di	
tesserati.	
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente	
Federale, può concedere amnistia o indulto.	
Articolo 52	
Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria	
1. Tutte le società, associazioni ed altri organismi,	
nonché tutti coloro che, nell'ambito della Federazione,	
svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico,	
organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, atleti,	
tecnici, ufficiali di gara, o figure assimilabili, hanno	
l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le	
norme federali da esso richiamate o derivate.	
2. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con	
l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla	
Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione,	
assumono in ragione della loro attività l'impegno ad	
accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i	
provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari	
adottati da Federcheer, dai suoi organi e soggetti delegati	

nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva o	
nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare.	
3. I provvedimenti adottati dagli Organi della	
Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito	
dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i	
soggetti, Società ed organismi sportivi similari e persone	
fisiche inquadrati in Federcheer.	
4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli	
organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie	
di cui all'Articolo 2 del decreto legge del 19 agosto 2003,	
n.220 convertito in Legge 17 ottobre 2003, n.280, nelle	
materie predette è possibile, ai sensi dell'Articolo 12,	
comma 8 dello statuto del CONI, il ricorso solo	
all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì a rimettere ad	
un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di	
controversie che possano essere riemesse ad arbitri, ai	
 sensi dell'Articolo 809 del C.P.C., che siano originate	
dalla loro attività sportiva od associativa e che non	
rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia	
federali e nella competenza esclusiva del giudice	
amministrativo, nei termini e nei modi di cui al successivo	
Articolo 71 ed al Regolamento di Giustizia.	
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente	
articolo ed al successivo comporta l'adozione di	
provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.	

A	rticolo 53	
C	Collegio arbitrale	
1.	. Tutte le controversie di cui al precedente Articolo	
7	6, comma 1, fra società affiliate, fra tesserati o fra	
q	uesti e gli affiliati, che siano derivanti dalla attività	
s	portiva e che non rientrino nella competenza degli organi	
d	di giustizia federale o nella competenza esclusiva del	
G	iudice Amministrativo sono decise da un Collegio arbitrale	
С	costituito da tre componenti, due nominati, uno per ciascuno	
d	dalle parti, ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in	
С	aso di disaccordo , il Presidente del collegio arbitrale è	
n	ominato dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.	
2.	. In assenza di nomina dell'arbitro di parte, questo è	
n	ominato d'ufficio dal Presidente della Commissione	
d	'Appello Federale.	
3.	. I collegi arbitrali svolgono il loro compito sulla	
b	pase delle norme contenute nell'apposita sezione del	
R	egolamento di Giustizia Federale. La decisione deve essere	
r	resa nel termine di novanta giorni dalla nomina del	
P	residente del Collegio arbitrale ed immediatamente	
t	rasmesso alla Segreteria federale che ne cura la	
C	comunicazione alle parti.	
A	articolo 54	
C	Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport	
1.	. Le controversie che contrappongono Federcheer a	

soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute con	
pronuncia definitiva alla Camerta di Conciliazione ed	
Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI o il CIP, a	
condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni	
alla Federazione, ovvero, comunque, si tratti di decisioni	
non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia	
federale, con esclusione delle controversie di natura	
giuridica che hanno comportato l'erogazione di sanzioni	
inferiori a 120 giorni, nonché delle controversie in materia	
di doping.	
2. Le controversie di cui al precedente comma sono	
sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione	
presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.	
Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la	
controversia può essere sottoposta ad un provvedimento	
arbitrale presso la camera di conciliazione ed arbitrato per	
lo Sport.	
3. Restano escluse dalla competenza della Camera di	
Conciliazione ed Arbitrale per lo Sport tutte le	
controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano	
istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito di Federcheer.	
CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA	
Articolo 55	
Organi di Giustizia di Federcheer	
1. Gli organi di giustizia sportiva sono:	

- Il Giudice Sportivo	
- La Commissione Giudicante	
- La Commissione d'Appello Federale	
- Il Procuratore Federale	
Articolo 56	
Il Giudice Sportivo	
1. Il Giudice Sportivo è organo di giustizia monocratico.	
Il relativo ufficio si compone di un Giudice Effettivo o di	
più supplenti nominati dal Consiglio Federale, i quali	
durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere	
riconfermati.	
2. Il giudice sportivo giudica in primo grado per tutte	
le infrazioni tecniche e disciplinari da chiunque commesse	
in campo gara e non, durante lo svolgimento di tutti i	
Campionati, le competizioni, i corsi e le attività	
organizzate da Federcheer.	
3. Il procedimento è regolato dalle disposizioni del	
Regolamento di giustizia.	
Articolo 57	
La Commissione giudicante	
1. La Commissione Giudicante si compone di tre membri	
effettivi e un supplente, nominati dal Consiglio Federale	
che durano in carica un quadriennio olimpico, e possono	
essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio	
interno tra i membri effettivi un Presidente.	

2. La Commissione Giudicante è regolarmente costituita	
con la presenza di almeno due dei suoi componenti e giudica a	
maggioranza dei presenti. La Commissione Giudicante delibera	
in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni	
del giudice sportivo. Giudica in primo grado in materia di	
illecito sportivo, sulle violazioni alle norme federali e	
sulle infrazioni	
commesse da affiliati e tesserati nonché sulle altre materie	
normativamente indicate.	
3. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il	
funzionamento della Commissione Giudicante e le relative	
procedure da seguire.	
Articolo 58	
Articolo 36	
La Commissione d'Appello Federale	
La Commissione d'Appello Federale	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e durano in	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente.	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente. 2. La Commissione d'Appello Federale è validamente	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente. 2. La Commissione d'Appello Federale è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e decide	
La Commissione d'Appello Federale 1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente. 2. La Commissione d'Appello Federale è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e decide a	

giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le	
decisioni adottate dagli organi giudicanti. Giudica altresì	
nei procedimenti per revisione ed esercita le altre	
competenze previste dalle norme federali.	
4. La Commissione d'Appello Federale può concedere la	
riabilitazione, su istanza della parte interessata, quando	
siano decorsi 3 anni dal giorno di inizio dell'esecuzione	
della sanzione inflitta o questa si sia estinta in altro	
modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante	
di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni	
accessorie ed ogni altro effetto nella condanna.	
5. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il	
funzionamento della Commissione d'Appello Federale e le	
relative	
procedure da seguire.	
Articolo 59	
La Procura Federale	
1. Il Procuratore Federale ed il suo sostituto, con il quale costituisce l'Ufficio dalla procura Federale, sono	
nominati dal Consiglio Federale durano in carica un	
quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.	
2. L'ufficio della Procura Federale esercita le funzioni	
inquirenti e requirenti. Tali funzioni devono essere svolte	
 secondo i criteri di massima celerità ed economicità.	
L'Ufficio della Procura Federale è tenuto a comunicare le	

conclusioni agli interessati.	
3. In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia	
degli interessati, tramite la Segretaria federale, o	
 d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazione	
disciplinare, compie indagini preliminari a conclusione	
delle quali:	
a) Formula il capo d'imputazione con il conseguente	
esercizio dell'azione disciplinare;	
b) Provvede all'archiviazione in caso di manifesta	
infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità	
degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.	
4. Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla	
Commissione Giudicante avverso le decisioni adottate dal	
Giudice Sportivo, e alla Commissione d'Appello Federale,	
avverso le decisioni della Commissione Giudicante.	
5. Il Procuratore Federale deve collaborare con l'Ufficio	
di Procura Antidoping del CONI-CIP, ogni qualvolta che ne	
sia espressamente richiesto.	
 6. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per	
alcun motivo, ma ha la facoltà di astenersi quando	
sussistano gravi	
ragioni di convenienza. In tale ipotesi, il Procuratore	
federale è sostituito dal Sostituto procuratore federale.	
 TITOLO V	
ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI ED INCOMPATIBILITA'	

Articolo 60	
Requisiti di eleggibilità	
1. Per essere eletti alle cariche federali previste da	
presente Statuto è necessario essere in possesso de	L
seguenti requisiti:	
a) Cittadinanza Italiana;	
b) Maggiore età;	
c) Non aver riportato condanne penali passate in	
giudicato per reati non colposi a pene detentive superior	
ad un anno	
ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblic	
uffici superiore ad un anno;	
d) Non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo	
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive	2
complessivamente superiore ad un anno da parte delle	
Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive	
Associate ed Enti di promozione Sportiva del CONI-CIP o di	
organismi sportivi internazionali riconosciuti;	
e) Non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività	à
sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che	2
alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita	à
sportive o per aver contribuito, direttamente	
indirettamente, alla pratica del doping;	
f) Per le commissioni permanenti, essere attualmente in	1
attività o essere stati tesserati per almeno due anni	L .

nell'ultimo decennio alla data di celebrazione	
dell'assemblea;	
g) Per le commissioni permanenti avere conseguito la	
formazione di base quale dirigente federale mediante la	
frequenza dell'apposito corso federale	
 h) Essere regolarmente tesserato ovvero presentare	
domanda di tesseramento contestualmente alla presentazione	
della candidatura.	
2. Sono ineleggibili alle cariche federali:	
- Tutti coloro che abbiano come fonte primaria o	
prevalente di reddito un'attività commerciale o	
professionale collegata all'attività di Federcheer, salvo	
che le stesse vengano dichiarate prima della elezione o la	
loro accettazione sia condizionata al benestare del	
consiglio federale;	
- Coloro che rivestono, al momento della presentazione	
della candidatura, cariche direttive presso società,	
organismi o Enti collegati a Federcheer da convenzioni,	
contratti, anche di natura promo pubblicitaria, salvo che le	
stesse vengano dichiarate prima della elezione o la loro	
accettazione sia condizionata al benestare del consiglio	
federale;	
- Quanti abbiano in essere controversie giudiziarie	
contro il CONI-CIP le Federazioni sportive nazionali, le	
Discipline Sportive Associate o contro altri organismi	

riconosciuti dal CONI-CIP stesso, salvo che le stesse	
vengano dichiarate prima della elezione o la loro	
accettazione sia condizionata al benestare del consiglio	
federale.	
3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso	
dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b),	
c), d), e e) e che siano iscritti al registro dei revisori	
contabili istituito presso il Ministero della giustizia,	
ovvero all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti,	
anche se non tesserati. 4. Il mancato possesso dei requisii di cui ai commi	
4. Il mancato possesso dei requisii di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il	
venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso	
del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica 5. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d),	
e) ed h) del precedente comma 1 sono necessari anche per la	
nomina alle cariche federali.	
Articolo 61	
Incompatibilità	
1. La carica di componente degli organi centrali o	
periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica	
federale elettiva, centrale o periferica.	
2. La carica di Presidente Federale, di Consigliere	
Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di	

giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica,	
federale o sociale, elettiva o di nomina, centrale o	
periferica, nell'ambito di Federcheer.	
3. La carica di Presidente Federale e di consigliere	
Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica	
elettiva sportiva	
nazionale in organismi riconosciuti dal CONI-CIP, salvo che	
le stesse vengano dichiarate prima della elezione o la loro	
accettazione sia condizionata al benestare del consiglio	
federale.	
4. Sono incompatibili con le cariche federali elettive le	
qualifiche di insegnante tecnico, di arbitro, di ufficiale	
di gara, di componente della giunta di gara, compreso il	
presidente della stessa qualora detti soggetti siano in	
servizio continuativo.	
5. A livello di cariche sociali l'incompatibilità cui al	
precedente comma sussiste nei soli ruoli nazionali.	
6. Sono considerati incompatibili con le cariche che	
rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che	
vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di	
interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale	
sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto	
d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il	
soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli	
altri.	

7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. 8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza. 9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti meno per una qualche causa.	
una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. 8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza. 9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. 8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza. 9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
giorni dal verificarsi della situazione stessa. 8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza. 9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza. 9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
automaticamente dalla carica assunta in precedenza. 9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
graduatoria delle votazioni. Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
Articolo 62 Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
Durata delle cariche 1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
I. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti	
meno per una qualche causa.	
-	
Articolo 63	
Candidature e compilazione delle liste	
1. I tesserati in possesso dei requisiti previsti dal	
presente Statuto che intendono concorrere a cariche federali	
elettive devono presentane la propria candidatura, elencando	
specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi.	
2. Le candidature devono prevenire, sottoscritte in	
originale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo	

svolgimento dell'Assemblea, alla Segreteria Generale se	
trattasi di carica centrale ovvero al competente Comitato	
Regionale se trattasi di cariche periferiche, con le	
seguenti modalità:	
a) Consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con	
contestuale annotazione sul protocollo generale;	
b) Invio di lettera raccomandata per il tramite del	
servizio postale nazionale o altro servizio di recapito,	
facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la	
ricevuta di consegna.	
3. La candidatura presentata o comunque prevenuta	
successivamente a tale scadenza non può essere presa in	
considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera	
raccomandata spedita in data anteriore.	
4. L'interessato deve dichiarare sotto la propria	
responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura,	
il possesso dei requisiti di eleggibilità del presente	
Statuto.	
5. La Segreteria Generale provvede alla compilazione di	
apposite liste delle candidature ritualmente proposte,	
suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine	
alfabetico, dando ad esse adeguata pubblicità a norma dei	
regolamenti federali.	
6. Non è possibile candidarsi a più commissioni permanenti	
TITOLO VI	

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 64	
Patrimonio	
1. Il patrimonio di Federcheer è costituito da:	
- Fondo di riserva;	
- Beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, dalle	
attrezzature, dagli investimenti e dagli immobili di	
proprietà	
- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e	
finanziarie	
- Attivo circolante, distinto in crediti, attività	
finanziarie e disponibilità liquide	
- Patrimonio netto	
- Debiti e fondi	
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare	
da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni canno,	
tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal	
Collegio dei Revisori dei Conti.	
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente,	
ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che	
prevengano a Federcheer senza specifica destinazione.	
Articolo 65	
Entrate e mezzi di finanziamento	
1. Alle spese occorrenti per il funzionamento di	
Federcheer si provvede con le entrate derivanti:	

a) Da eventuali contributi del CONI-CIP o di altri enti,	
pubblici o privati;	
b) Dalle quote di affiliazione e tesseramento;	
c) Dai proventi delle manifestazioni sportive;	
d) Dalla gestione dei servizi e dalla cessione di beni in	
favore degli associati;	
e) Da donazioni a qualunque titolo erogate da privati,	
enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio	
Federale;	
$ {f f} {f j} $ Dai proventi derivanti da tutte le altre attività	
istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e	
non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente	
inflitte ai tesserati o agli affiliati;	
g) Dai proventi dovuti ad altra attività strumentale,	
anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento	
degli scopi istituzionali.	
Articolo 66	
Esercizio finanziario	
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e	
coincide con l'anno solare.	
Articolo 67	
Gestione finanziaria	
1. Il bilancio di Federcheer è unico e rappresenta la	
situazione patrimoniale ed il conto economico.	
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio	

preventivo annuale deliberato dal Consiglio Federale entro	
il 30 novembre di ciascun anno corredato con le relazioni	
del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente	
Federale.	
3. Successivamente alla chiusura dell'esercizio	
finanziario, ed entro la data del 30 maggio, dovrà essere	
pubblicato sul sito ufficiale federale il bilancio	
d'esercizio, approvato dal Consiglio federale entro il 30	
aprile di ciascun anno e corredato con le relazioni del	
Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.	
4. La gestione amministrativa di Federcheer è di	
competenza del Segretario Generale, ed è disciplinata da	
apposito regolamento e, comunque, tutte le entrate e le	
uscite devono rientrare nel relativo bilancio Federale ed	
essere utilizzate per fini istituzionali.	
5. La gestione di Federcheer spetta al Consiglio federale	
ed è disciplinata dall'apposito regolamento di	
Amministrazione.	
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 68	
Disposizioni finali	
1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di apportare al	
presente statuto le modifiche che si rendano necessarie per	
l'adeguamento a previsioni di legge obbligatorie o a	

disposizioni precettive del CONI-CIP.	
Le norme statutarie entrano in vigore una volta completato	
l'iter approvativo di legge ed aver ottenuto il	
riconoscimento CONI-CIP. Sino a quel momento il consiglio	
federale potrà svolgere tutte le funzioni necessarie ai fini	
del riconoscimento CONI-CIP e alla gestione della	
federazione.	
F.TO TOMASINI MARCO	
F.TO RICCARDO CAVALIERI	
F.TO GARUTI ALESSANDRO	
F.TO FABRIZIO PAINI	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
to su supporto cartaceo, ai sensi di legge.	
Broni, lì 4 gennaio 2017	
F.TO FABRIZIO PAINI	